



Comune di Cornegliano Laudense

Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
253	04-07-2024

Registro settoriale: 23 / 2024

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO (2019-2024)
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di "conflitto di interessi" disciplinato dall'art.16 c. 1 del D.Lgs. n.36/2023 (c.d. "Nuovo codice dei contratti");

VISTO il decreto Sindacale n. 6 del 28.06.2024 di nomina della sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Personale;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 30 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 per come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATA

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.07.2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 13.12.2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.12.2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 - periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano assegnate le risorse ai Responsabili di Servizi per l'anno 2024;

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione della indennità di fine mandato al Sindaco Claudio Moneta, per il mandato relativo agli anni 2019/2024;

VISTO l'art. 82, comma 8, lett. F) del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'integrazione

dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

VISTO il D.M. n.119/2000 nonché la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 emanati dal Ministero dell'Interno con i quali si stabilisce che l'indennità di fine mandato va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori all'anno;

VISTO l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi";

VISTO il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali prot. n. 15900/TU/82 del 01/12/2008 che specifica che l'emolumento di fine mandato va calcolato avendo riguardo all'importo dell'indennità di funzione di concreto erogata per ogni singolo anno di mandato;

VISTO l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022:

- comma 583: *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) *100 per cento per i sindaci metropolitani;*

- b) *80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*

- c) *70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*

- d) *45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*

- e) *35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*

- f) *30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*

- g) *29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*

- h) *22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*

- i) *16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”*

- comma 584: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*

CONSIDERATO quindi che la base per il calcolo della suddetta indennità risulta pari a una mensilità per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno (per periodo di mandato iniziato o concluso nel corso del mese va conteggiato un mese intero per periodo superiore a giorni quindici), commisurata all'indennità effettivamente corrisposta;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che detta indennità gode del beneficio della tassazione separata, in quanto, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art.17 del T.U.I.R., si applica alle indennità equipollenti (al T.F.R.) comunque denominate;

DATO ATTO che l'indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato amministrativo;

ACCERTATO che nel corso del mandato amministrativo dal 26.05.2019 al 09.06.2024, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la indennità di funzione risultante dal prospetto che segue è stato accantonato nel risultato di amministrazione:

ANNO	PERIODO	GIORNI	ACCANTONAMENTO
2019	26/05-31/12	219	780,89
2020	01/01-31/12	366	1.659,38
2021	01/01-31/12	365	1.659,38
2022	01/01-31/12	365	1.906,26
2023	01/01-31/12	365	2.032,44
2024	01/01-09/06	161	973,94
Totale			€ 9.012,29

VISTI:

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15.04.2010 n. 29/E in ordine all'assoggettamento all'IRAP dell'indennità di fine mandato;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di **liquidare** ai sensi dell'art. 82 comma 8 lettera f) del TUEL 267/2000 in euro 9.012,29 l'indennità di fine mandato del Sindaco Claudio Moneta, per il periodo 26.05.2019 – 09.06.2024, importo sul quale saranno applicate le ritenute di legge;
2. di imputare la complessiva somma di euro 9.012,29 a titolo di indennità di fine mandato oltre euro 766,04 per IRAP;
3. di **assumere** impegno di spesa per gli importi sopraindicati, sui seguenti macroaggregati del bilancio del corrente esercizio:
 - quanto ad euro 9.012,29 sul macroaggregato 103 cap. 1501.1 “Indennità Fine Mandato al Sindaco”;
 - quanto ad euro 766,04 sul macroaggregato 102 cap. 1401.2 “IRAP Amministratori”;
4. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà **trasmessa** al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69 del 18 giugno 2009.

Il Responsabile del Settore

MARIA CARLONE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005